



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 257181 del 17 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera *b*) -
Computo periodo maternità

Codesto Comune chiede di conoscere se, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, possa essere conteggiato nel computo dei due anni richiesti anche il periodo della maternità.

A tal fine inoltra copia dell'estratto conto INPS dal quale risultano contributi versati per lavoro dipendente svolto in part-time oltre che contributi figurativi per periodi di congedo per maternità.

Ciò premesso, in via preliminare con riferimento ai periodi lavorativi in regime di part-time, la scrivente Direzione sottolinea, come peraltro già sostenuto, che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienza più lontane nel tempo.

Anche con riferimento al periodo di assenza per maternità si conferma quanto già in precedenza espresso, ovvero che tale periodo di congedo non può che rientrare a tutti gli effetti nel computo dei periodi lavorativi ai fini della maturazione del requisito professionale in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio